

REGOLAMENTO (CE) N. 533/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(5) I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del Commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore del pollame. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti.

(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(2) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽³⁾.

(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽⁴⁾, è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1251/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingente successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingente compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati all'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingente annuale, per ciascun numero d'ordine, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingente in questione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
- b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingente i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingente annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissi-

bilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1251/96 è abrogato

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio applicabile (in EUR/t)	Quantitativi annui (in t)
P 1	09.4067	0207 11 10	131	6 249
		0207 11 30	149	
		0207 11 90	162	
		0207 12 10	149	
		0207 12 90	162	
P 2	09.4068	0207 13 10	512	8 070
		0207 13 20	179	
		0207 13 30	134	
		0207 13 40	93	
		0207 13 50	301	
		0207 13 60	231	
		0207 13 70	504	
		0207 14 20	179	
		0207 14 30	134	
		0207 14 40	93	
		0207 14 60	231	
		P 3	09.4069	
P 4	09.4070	0207 24 10	170	1 201
		0207 24 90	186	
		0207 25 10	170	
		0207 25 90	186	
		0207 26 10	425	
		0207 26 20	205	
		0207 26 30	134	
		0207 26 40	93	
		0207 26 50	339	
		0207 26 60	127	
		0207 26 70	230	
		0207 26 80	415	
		0207 27 30	134	
		0207 27 40	93	
		0207 27 50	339	
		0207 27 60	127	
0207 27 70	230			

ALLEGATO II

A - Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

<i>in bulgario:</i>	Регламент (EO) № 533/2007.
<i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 533/2007.
<i>in ceco:</i>	Nářízení (ES) č. 533/2007.
<i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 533/2007.
<i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 533/2007.
<i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 533/2007.
<i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.
<i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 533/2007.
<i>in francese:</i>	Règlement (CE) nº 533/2007.
<i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 533/2007.
<i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 533/2007.
<i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.
<i>in ungherese:</i>	533/2007/EK rendelet.
<i>in maltese:</i>	Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Verordening (EG) nr. 533/2007.
<i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.
<i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 533/2007.
<i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 533/2007.
<i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 533/2007.
<i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 533/2007.
<i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 533/2007.
<i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 533/2007.

B - Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

<i>in bulgario:</i>	намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (EO) № 533/2007.
<i>in spagnolo:</i>	reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº 533/2007.
<i>in ceco:</i>	snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.
<i>in danese:</i>	toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.
<i>in tedesco:</i>	Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.
<i>in estone:</i>	ühise tollitariifistiku maksimumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.
<i>in greco:</i>	Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.
<i>in inglese:</i>	reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

- in francese:* réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 533/2007.
- in italiano:* riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.
- in lettone:* Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.
- in lituano:* bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.
- in ungherese:* a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.
- in maltese:* tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.
- in neerlandese:* Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.
- in polacco:* Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.
- in portoghese:* redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º 533/2007.
- in rumeno:* reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.
- in slovacco:* Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.
- in sloveno:* znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.
- in finlandese:* Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
- in svedese:* nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.
-

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1251/96	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 5, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 7	—
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma	—
Articolo 6, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	—
Allegato IV	—